

BOLLETTINO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

GIUSTIZIA (IV):	
<i>In sede legislativa</i>	Pag. 1
<i>In sede referente</i>	» 4
BILANCIO E PARTECIPAZIONI STATALI (V):	
<i>In sede referente</i>	» 5
FINANZE E TESORO (VI):	
<i>In sede referente</i>	» 8
ISTRUZIONE (VIII):	
<i>In sede legislativa</i>	» 10
<i>In sede referente</i>	» 10
TRASPORTI (X):	
<i>In sede referente</i>	» 12
AGRICOLTURA (XI):	
<i>In sede referente</i>	» 12
INDUSTRIA (XII):	
<i>In sede referente</i>	» 13
LAVORO (XIII):	
<i>In sede legislativa</i>	» 14
<i>In sede referente</i>	» 15
CONVOCAZIONI	» 15

GIUSTIZIA (IV)

IN SEDE LEGISLATIVA.

MERCOLEDÌ 16 MARZO 1966, ORE 10. — *Presidenza del Presidente ZAPPA.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia, Misasi.

DISEGNO DI LEGGE:

« Norme integrative per l'applicazione della legge 3 febbraio 1963, n. 112, contenente norme per la tutela del titolo e della professione di geologo » (2317).

La Commissione prosegue l'esame del disegno di legge e, dopo aver accolto alcuni emendamenti proposti ai vari articoli dai de-

putati Breganze, Bova e Zoboli, approva gli articoli, dal 14 al 21, nelle seguenti formulazioni:

« ART. 14. — All'iscritto nell'albo o nello elenco speciale, che si comporti in modo non conforme alla dignità e al decoro professionale, può essere inflitta, a seconda della gravità del fatto, una delle seguenti sanzioni disciplinari:

- 1) censura;
- 2) sospensione dall'esercizio professionale per un tempo non superiore ad un anno;
- 3) radiazione.

Oltre i casi di sospensione dall'esercizio professionale previsti dal codice penale, importano di diritto la sospensione dall'esercizio professionale: *a)* l'emissione di un mandato o di un ordine di cattura; *b)* la morosità per oltre 12 mesi nel pagamento dei contributi all'Ordine.

Nelle ipotesi previste dalle lettere *a)* e *b)* la sospensione non è soggetta a limiti di tempo. La sospensione per morosità è revocata con provvedimento del Presidente del Consiglio, quando l'iscritto dimostri di aver corrisposto le somme dovute.

La radiazione è pronunciata di diritto nel caso in cui l'iscritto, con sentenza passata in giudicato, sia stato condannato a pena detentiva non inferiore a due anni per reato non colposo.

Chi sia stato radiato può essere di nuovo iscritto a domanda: *a)* nel caso di cui al precedente comma quando abbia ottenuto la riabilitazione giusta le norme del codice di procedura penale; *b)* negli altri casi quando siano decorsi due anni dalla cancellazione.

Ove la domanda non sia accolta, l'interessato può ricorrere in conformità dell'articolo 10 della legge 3 febbraio 1963, n. 112, e dell'articolo 16 della presente legge ».

« ART. 15. — Il Consiglio nazionale inizia il procedimento disciplinare d'ufficio o su istanza del procuratore della Repubblica presso il tribunale di Roma.

Nessuna pena disciplinare può essere inflitta senza la notifica all'incolpato dell'accusa mossagli, con invito a presentare in un termine che non può essere inferiore a 10 giorni, documenti e memorie difensive. L'incolpato deve essere invitato a comparire innanzi al Consiglio per essere sentito entro venti giorni dalla scadenza del termine di cui sopra.

Le deliberazioni sono notificate entro venti giorni all'interessato e al procuratore della Repubblica presso il tribunale di Roma.

La notifica si effettua secondo le norme contenute negli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile; in caso di irreperibilità le comunicazioni avvengono, inoltre, mediante affissione del provvedimento per dieci giorni nella sede del Consiglio nazionale ».

« ART. 16. — Le impugnazioni previste dall'articolo 10 della legge 3 febbraio 1963, n. 112, debbono essere proposte entro il termine perentorio di trenta giorni dalla notificazione del provvedimento impugnato.

I ricorsi in materia elettorale non hanno effetto sospensivo.

I ricorsi proposti dagli interessati avverso le deliberazioni del Consiglio nazionale debbono essere accompagnati dalla ricevuta del versamento della tassa prevista per i ricorsi ai Consigli nazionali professionali.

Le deliberazioni della commissione centrale in materia di iscrizione, nell'albo o nell'elenco speciale, e di cancellazione, nonché in materia disciplinare e di eleggibilità, possono essere impugnate davanti al tribunale di Roma dall'interessato o dal procuratore della Repubblica entro il termine perentorio di trenta giorni dalla notifica.

Il tribunale provvede in camera di consiglio con sentenza, sentiti il pubblico ministero e l'interessato.

Sia presso il tribunale che presso la Corte d'appello il collegio è integrato da due geologi, nominati in numero doppio all'inizio dell'anno giudiziario dal Presidente della Corte stessa, su designazione della commissione centrale.

La sentenza può anche annullare, modificare o revocare la deliberazione impugnata ».

« ART. 17. — La tariffa professionale degli onorari e delle indennità ed i criteri per il rimborso delle spese sono stabiliti con decreto del Ministro per la grazia e giustizia, di concerto con il Ministro per l'industria e il commercio, su proposta del Consiglio nazionale dei geologi ».

« ART. 18. — La prima formazione dell'albo professionale e dell'elenco speciale dei geologi è compiuta da una commissione, nominata con decreto del Ministro per la grazia e giustizia, la quale provvede altresì alla tenuta dell'albo e dell'elenco speciale nonché alle iscrizioni e cancellazioni fino all'insediamento del Consiglio nazionale.

La Commissione ha sede presso il Ministero di grazia e giustizia ed è composta da un magistrato di corte d'appello che la presiede e da quattro membri scelti tra persone di riconosciuta competenza nelle attività che formano oggetto della professione di geologo ed in possesso della laurea in scienze geologiche o in una delle altre discipline menzionate nell'articolo 15 della legge 3 febbraio 1963, n. 112, o che siano titolari di cattedra, liberi docenti o incaricati del gruppo geominerologico. Sono addetti all'ufficio di segreteria funzionari del Ministero di grazia e giustizia.

In caso di assenza o di impedimento del presidente ne fa le veci il membro più anziano per età.

Le domande di iscrizione, redatte in carta bollata e corredate dai documenti attestanti l'esistenza dei requisiti previsti dalla legge 3 febbraio 1963, n. 112, nonché della ricevuta di versamento della relativa tassa vanno dirette dagli interessati, fino all'insediamento del Consiglio nazionale dei geologi, al Ministero di grazia e giustizia.

L'iscrizione è subordinata, altresì, al preventivo pagamento della tassa di concessione governativa, prevista per la iscrizione negli albi delle professioni.

La commissione delibera con la presenza di almeno tre membri in esso compreso il Presidente.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti e il presidente vota per ultimo. In caso di parità di voti prevale quello del presidente.

L'albo e l'elenco speciale devono contenere il cognome, il nome, la data e il luogo di nascita, la residenza degli iscritti nonché la data di iscrizione ed il titolo in base al quale è avvenuta; per la prima formazione dell'albo e dell'elenco speciale l'anzianità di iscrizione è unica per tutti gli iscritti.

La Commissione, completata la formazione dell'albo e dell'elenco speciale, li deposita, nei dieci giorni successivi, presso il Ministero di grazia e giustizia.

Le deliberazioni sono notificate all'interessato e al procuratore della Repubblica presso il tribunale di Roma ».

« ART. 19. — Le decisioni della commissione di cui all'articolo precedente sono impugnabili dall'interessato o dal procuratore della Repubblica presso il tribunale di Roma con ricorso alla commissione straordinaria di cui al terzo comma del presente articolo, nel termine perentorio di trenta giorni dalla notificazione.

I ricorsi proposti dagli interessati debbono essere accompagnati dalla ricevuta del versamento della tassa prevista per i ricorsi ai Consigli nazionali professionali.

La commissione straordinaria è composta dai membri di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)* dell'articolo 12 della legge 3 febbraio 1963, n. 112, nonché di nove componenti designati dal Ministro per la grazia e giustizia e scelti tra le persone che abbiano i requisiti di cui al secondo comma dell'articolo 18 della presente legge.

La commissione straordinaria è nominata con decreto del Capo dello Stato su proposta del Ministro per la grazia e giustizia di concerto con i Ministri dell'industria e commercio e per la pubblica istruzione; funziona fino all'insediamento della commissione centrale per i geologi e delibera con la presenza di almeno sette membri compreso il presidente o chi ne fa le veci.

Le deliberazioni della commissione straordinaria sono impugnabili con le modalità di cui alle disposizioni contenute nei commi quarto, quinto e sesto del precedente articolo 16.

« ART. 20. — Con decreto del Ministro per la grazia e giustizia, è nominato entro un mese dal deposito dell'albo e dell'elenco speciale, un commissario straordinario con l'incarico di indire nei novanta giorni successivi, le elezioni del Consiglio nazionale unitamente a quelle dei membri elettivi della commissione centrale.

Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 11, ultimo comma, della legge 3 febbraio 1963, n. 112.

Il commissario straordinario convoca a Roma per le elezioni, gli iscritti nell'albo, mediante avviso spedito con lettera raccomandata almeno venti giorni prima e contenente l'indicazione del luogo, del giorno, dell'ora di inizio e della durata della votazione in prima e seconda convocazione.

Il commissario straordinario svolge funzioni di presidente del seggio elettorale e nomina, prima dell'inizio della votazione, fra gli elettori presenti, un vice presidente, due scrutatori e un segretario.

Le elezioni si svolgono secondo le norme di cui agli articoli da 1 a 10 della presente legge, in quanto applicabili ».

« ART. 21. — Fino all'insediamento del Consiglio nazionale l'ammontare della tassa di iscrizione nell'albo o nell'elenco speciale e della tassa per il rilascio dei certificati, nonché la misura del contributo annuale da corrispondersi dagli iscritti, sono stabiliti con decreto del Ministro per la grazia e giustizia in limiti non eccedenti le lire 8 mila per la tassa di iscrizione, lire 6 mila per il contributo annuale, lire 500 per la tassa di rilascio dei certificati.

I relativi versamenti sono effettuati presso la direzione della segreteria dei Consigli nazionali professionali, con sede presso il Ministero di grazia e giustizia. La direzione stessa provvede ad erogare le somme necessarie per il funzionamento degli organi transitori previsti dalla presente legge, previa approvazione del Ministro per la grazia e giustizia ».

In fine di seduta, quindi, il disegno di legge 2317 è votato a scrutinio segreto ed approvato.

PROPOSTE DI LEGGE:

MARTUSCELLI ed altri: « Promozione di magistrati scrutinati » (1170);

DEL CASTILLO ed altri: « Modifica dell'articolo 25 della legge 4 gennaio 1963, n. 1, in merito alla promozione dei magistrati scrutinati » (*Già articolo 3 della proposta di legge n. 2056 stralciato con deliberazione dell'Assemblea, nella seduta del 10 dicembre 1965*) (2056-ter).

Il deputato Breganze, in sostituzione del Relatore Amatucci, ricorda che le due proposte di legge, già esaminate in sede referente, sono oggi discusse per la prima volta in sede legislativa.

Sottolinea la urgenza del provvedimento per sanare soprattutto la carenza di magistrati presso la suprema corte di cassazione e suggerisce di scegliere quale testo base la proposta Martuscelli.

Interviene il deputato Pellegrino che si dichiara favorevole alla proposta Martuscelli invitando la Presidenza a prendere in considerazione anche la proposta di legge Valiante, n. 2740, per sanare una situazione di fatto derivante da errori nella presentazione dei titoli da parte dei magistrati.

Il Presidente annuncia che il deputato Berlinguer Mario ha presentato un nuovo testo sostitutivo dell'articolo unico, e ne dà lettura.

Il deputato Romeo si esprime in senso favorevole all'emendamento Berlinguer.

Il Sottosegretario di Stato Misasi, dichiarando che il Governo è favorevole in linea di principio alla proposta di legge Martuscelli, soprattutto per sanare la carenza di organici nella Cassazione, esprime delle riserve per gli effetti che questa proposta di legge potrebbe avere tra i magistrati di merito, in quanto pensa che si verrebbero a creare dei vuoti fra i magistrati dei tribunali mentre i concorsi banditi non sono ancora in grado di fornire nuovi giudici.

Il Presidente, quindi, propone di rinviare il seguito della discussione ad altra seduta al fine di considerare con la massima attenzione il collegamento che deriverebbe dall'applicazione delle norme contenute nella proposta Martuscelli con quelle già previste nella proposta di legge Breganze sulla nomina dei magistrati, che attualmente si trova all'esame dell'altro ramo del Parlamento.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 12,10.

IN SEDE REFERENTE.

MERCOLEDÌ 16 MARZO 1966, ORE 12,10. — *Presidenza del Presidente ZAPPA.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia, Misasi.

PROPOSTA DI LEGGE:

RIPAMONTI ed altri: « Modifiche alla tariffa per le prestazioni professionali dei periti industriali » (1394).

Il deputato Bisantis riferisce favorevolmente sulla proposta di legge in quanto ritiene necessario l'adeguamento delle tariffe per le prestazioni professionali dei periti industriali.

Data l'urgenza chiede che la Commissione voglia dare mandato al Presidente per chiedere il trasferimento della proposta di legge in sede legislativa. Precisa che in quella sede egli si riserverà di proporre alcuni emendamenti al fine di consentire che le tariffe professionali dell'ordine dei periti industriali siano, d'ora innanzi, predisposte dallo stesso Consiglio nazionale della categoria ed approvate con decreto del Ministro di grazia e giustizia, così come già avviene per altri ordini professionali.

Dopo interventi dei deputati Guidi, Breganze, Zoboli, Bova e del Sottosegretario Misani, la Commissione dà mandato al Presi-

dente di chiedere al Presidente della Camera il trasferimento della proposta di legge in sede legislativa.

PROPOSTE DI LEGGE:

BASSO ed altri: « Norme sulla costituzione dei Consigli giudiziari » (962);

MARTUSCELLI ed altri: « Norme sulla costituzione dei Consigli giudiziari presso le Corti di appello » (2139).

Il Relatore Martuscelli ricorda che la Commissione, già in altre sedute, ha iniziato l'esame di queste proposte di legge e fa presente come nel prossimo mese di aprile i Consigli giudiziari verranno a scadenza, sotto l'impero delle norme attualmente in vigore.

Da ciò deriva la necessità di sollecitare lo *iter* dei provvedimenti in esame ed esprime il parere che sarebbe opportuno escludere dalla nuova strutturazione dei Consigli giudiziari i membri estranei alla magistratura. Pensa che con un emendamento così formulato — che si riserva di presentare formalmente — si potrebbe agevolare la rapidità della approvazione del provvedimento in quanto non si verrebbe sostanzialmente ad innovare alla attuale struttura di questi organi.

Propone che la Commissione dia mandato al Presidente per chiedere il trasferimento in sede legislativa dei due provvedimenti.

Il deputato Guidi si dichiara favorevole al trasferimento in sede legislativa delle due proposte di legge però si duole dell'emendamento preannunciato dal deputato Martuscelli perché verrebbe a snaturare uno dei più caratteristici aspetti della nuova struttura dei Consigli giudiziari.

Il deputato Breganze dichiara di essere molto perplesso di fronte alla richiesta del passaggio in sede legislativa di queste due proposte di legge in quanto ritiene che i problemi e le questioni di principio in esse contenute siano di tale portata da rendere opportuno un dibattito in Aula.

Il Presidente, di fronte alla mancanza di unanimità della Commissione sul trasferimento in sede legislativa delle due proposte di legge, propone di proseguire l'esame in sede referente con riserva, al caso, in un momento successivo, di riesaminare la richiesta di passaggio in sede legislativa.

Il Sottosegretario Misasi concorda con la impostazione data dal Presidente Zappa perché, se i Consigli giudiziari dovessero mantenere la loro attuale struttura, si potrebbe bene procedere in sede legislativa, ma se si dovessero introdurre in questi organi persone

estranee alla magistratura, attuando una radicale riforma, ritiene che, in tal caso, un dibattito in Aula sarebbe opportuno.

Il Presidente, quindi, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 13,10.

BILANCIO E PARTECIPAZIONI STATALI (V)

IN SEDE REFERENTE.

MERCOLEDÌ 16 MARZO 1966, ORE 9,30. — *Presidenza del Presidente ORLANDI.* — Intervengono per il Governo i Sottosegretari di Stato per il bilancio, Caron e per l'interno, Gaspari.

ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE:

« Variazioni al bilancio dello Stato ed a quelli di Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 1965 » (*Parere della II, III, IV, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII e XIV Commissioni*) (2902).

Il Presidente Orlandi rileva in via preliminare la difficile situazione nella quale il Parlamento si trova ad iniziare l'esame del proposto provvedimento di variazione al bilancio di previsione 1965 ad esercizio ormai scaduto da circa tre mesi e sulla base di una iniziativa presentata dal Governo al Parlamento appena alla vigilia di quella scadenza. Rinnova perciò la raccomandazione più volte espressa da assai autorevoli voci in Parlamento per una corretta tempestività nella presentazione dei provvedimenti di variazione, sicché questi non costituiscano premessa alle ritardate conclusioni della contabilità consuntiva e quindi al ritardato e perciò meno efficace esercizio del controllo parlamentare sui bilanci consuntivi.

Il Relatore Isgrò procede quindi ad una illustrazione del provvedimento di variazione, che, pur accogliendo alcune interessanti e nuove destinazioni di spesa, non risulta corredato di adeguate illustrazioni e per questo verso contrasta un'altra ripetuta raccomandazione espressa in Parlamento in precedenti occasioni e che, ove soddisfatta, consentirebbe un più adeguato e soddisfacente esame dello stesso provvedimento di variazione. Associandosi anche egli al rilievo e alle raccomandazioni formulati dal Presidente circa la tempestività nella presentazione del provvedimento di variazione, che dovrebbe

intervenire non più tardi di un paio di mesi avanti la scadenza dell'esercizio, il Relatore raccomanda alla Commissione di esprimersi favorevolmente all'approvazione del disegno di legge.

Il Presidente riferisce inoltre sulla iniziativa assunta dal Senato per la costituzione di un nuovo Comitato interparlamentare per la interpretazione e l'applicazione dell'articolo 81 dopo la sentenza n. 1 del 1966 della Corte costituzionale, nonché sugli elementi emersi e sugli accordi intervenuti tanto in seno alla Camera quanto con il Senato per accedere a tali iniziative: conferma l'opportunità che la Commissione bilancio possa deliberare su tali problemi un proprio orientamento che egli stesso gradirebbe di recare come contributo ai lavori del nuovo Comitato di studi interparlamentari. Perciò si ripropone il più sollecito inizio della discussione sul documento La Malfa.

Interviene, quindi, il deputato Curti Aurelio, il quale ricorda come la definizione del carattere dei provvedimenti di variazione e dei tempi utili per la loro presentazione in Parlamento costituisca una delle questioni incluse nel documento sottoposto dall'onorevole La Malfa alla Commissione bilancio e tuttora pendente all'esame di questa. Sicché sembra legittimo e corretto, in assenza di una definizione al riguardo da parte del Parlamento, che il Governo abbia presentato il disegno di legge comunque prima della scadenza dell'esercizio interessato.

Il deputato Failla, in via pregiudiziale, osserva che non risultano ancora trasmessi alla Commissione bilancio tutti i pareri espressi dalle altre Commissioni per le variazioni agli stati di previsione di rispettiva competenza, sicché la Commissione bilancio, almeno per la parte relativa ai pareri non ancora ricevuti, dovrà soprassedere al relativo esame.

Osserva, inoltre, come la intempestività del provvedimento di variazione ne muta i connotati, rendendo il provvedimento piuttosto simile ad un consuntivo che ad una variazione del preventivo: sarebbe del resto notorio che le destinazioni di spesa considerate dal disegno di legge sono tutt'altro che da deliberare, ma già avviate se non del tutto consumate.

Per quanto concerne l'esame del documento La Malfa ricorda la proposta di lavoro già avanzata di esperire un primo riscontro di orientamenti e di intenti fra i vari gruppi in sede di presidenza della Commissione Bilancio.

Il deputato Scarpa riferisce quindi sulla discussione intervenuta in seno alla XIV Commissione e sul parere in quella sede espresso a riguardo della variazione dello stato di previsione della spesa del Ministero della sanità. In particolare si sofferma sul nuovo finanziamento straordinario disposto a favore dell'O.N.M.I., sulla mancata destinazione di fondi a favore delle farmacie rurali, su talune riduzioni di capitoli di spese ormai ricorrenti si da accreditare la conclusione che gli stanziamenti iniziali siano di comodo e perciò fittizi e, in definitiva, destinati alle riduzioni e agli storni annualmente ripetuti.

Interviene ancora il deputato Berlinguer Mario in riferimento allo stanziamento di due miliardi in favore dei ciechi civili, rilevandone da una parte la insufficienza e dall'altra raccomandando la massima sollecitudine nella definizione legislativa dei provvedimenti che debbono comunque destinare tale stanziamento ai « fratelli dell'ombra » in attesa; nonché in riferimento ai problemi e alle necessità dei tubercolotici.

Interviene infine il Sottosegretario al Bilancio Caron che, dopo aver ricordata la limitata competenza di diritto e di fatto del dicastero del bilancio nella predisposizione del provvedimento di variazione, rivendica la legittimità e tempestività del provvedimento presentato dal Governo, specie in difetto di una definitiva e univoca indicazione del Parlamento circa i tempi di presentazione della variazione al bilancio di previsione.

Il Presidente rinvia, quindi, il seguito dell'esame all'indomani, in attesa dei pareri non ancora trasmessi da altre Commissioni.

DISEGNO DI LEGGE:

« Trattamento economico dei dipendenti delle imprese appaltatrici di servizi dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato » (*Modificato dalla V Commissione permanente del Senato*) (*Parere alla VI Commissione*) (1082-B).

Il Relatore Bianchi Gerardo ricorda il parere in precedenza espresso dalla Commissione bilancio con il quale, rilevata la improprietà del riferimento introdotto dal Senato alla legge 27 febbraio 1955, n. 64 (che in nessun caso regola l'utilizzo di disponibilità di bilancio diverse da quelle stanziare sul fondo globale) e pur intendendo di non poter comunque consentire con la formulazione del disegno di legge quale trasmesso dal Senato, la Commissione stessa consentiva alla richiesta di rinvio avanzata dal Governo per la elaborazione e per lo

studio di opportune adeguate soluzioni ai problemi di copertura finanziaria.

Il Sottosegretario Caron ribadisce la interpretazione estensiva data dal Governo alla legge n. 64 del 1955, la quale si riferirebbe allo utilizzo di tutte le disponibilità di bilancio comunque verificatesi e, pur convenendo sulla opportunità di procedere sollecitamente ad una discussione del problema di fondo, invita la Commissione a definire il proprio parere favorevole sul disegno di legge nel testo modificato trasmesso dal Senato.

Il Presidente Orlandi ribadisce i motivi del parere in precedenza espresso dalla Commissione bilancio e propone alla Commissione stessa di rinviare brevemente la conclusione dell'esame del provvedimento, al fine di consentire al Governo una ponderata riconsiderazione delle osservazioni sollevate e delle proposte a suo tempo avanzate da parte del Relatore, per quanto riguarda la copertura finanziaria dell'onere implicato dall'iniziativa legislativa.

DISEGNO DI LEGGE:

« Partecipazione dell'Italia all'Esposizione universale di Montreal del 1967 » (*Modificato dalla III Commissione permanente del Senato*) (*Parere alla III Commissione*) (2706-B).

In assenza del Relatore Pedini, la Commissione delibera di rinviare la espressione del parere sulle modifiche introdotte nel testo del disegno di legge da parte del Senato.

DISEGNO DI LEGGE:

« Completamento del trasferimento degli abitati di Gairo ed Osini (Nuoro) » (*Approvato dalla VII Commissione permanente del Senato*) (*Parere alla IX Commissione*) (2848).

Dopo una illustrazione del relatore Isgrò, il Presidente Orlandi ricorda la recente sentenza della Corte costituzionale a proposito della interpretazione dell'ultimo comma dell'articolo 81 della Costituzione e della necessità della indicazione di copertura anche per oneri gravanti su esercizi futuri. Per conformarsi al giudicato della Corte una soluzione potrebbe essere quella di modificare la portata del disegno di legge, nel senso di ridimensionare gli stanziamenti a carico degli esercizi futuri e di stabilire quindi un onere di 500 milioni annui fino alla concorrenza della spesa complessiva prevista per l'applicazione del provvedimento in esame, al fine di evitare un dislivello tra le somme stanziare per l'esercizio

in corso e quelle previste a carico degli esercizi successivi.

Il Sottosegretario Caron, dopo aver informato la Commissione che il Governo sta riesaminando le leggi di spesa a proiezione pluriennale, propone alla Commissione di uniformarsi alla soluzione già adottata in materia da parte della Commissione Finanze e tesoro del Senato e quindi di mantenere nel testo del disegno di legge l'autorizzazione di spesa limitata alle somme a carico degli anni finanziari 1965 e 1966 e che trovano adeguata copertura nell'articolo 8 del provvedimento.

Il Presidente Orlandi osserva che anche la soluzione prospettata da parte del Governo non può ritenersi congrua, in quanto, a termini della legge generale di contabilità dello Stato, eventuali disponibilità su capitoli dell'anno finanziario 1965, ormai scaduto, non dovrebbero più ritenersi utilizzabili, perché portate in economia.

Dopo ampia discussione nella quale intervengono i deputati Curti Aurelio, Biasutti e De Pascalis, nonché il Sottosegretario Gaspari, la Commissione aderendo alla soluzione prospettata dal rappresentante del Governo, delibera di esprimere parere favorevole sul disegno di legge, subordinatamente all'accoglimento da parte della Commissione di merito delle seguenti modifiche: 1) riduzione dell'autorizzazione di spesa complessiva da 2.700 a 700 milioni, in ragione di 200 milioni per il 1965 e 500 milioni per il 1966; 2) integrazione dell'articolo 8 del disegno di legge con l'aggiunta del seguente comma: « Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio ».

Il Sottosegretario Caron dichiara che il Governo si rende conto che la somma stanziata nei più modesti limiti proposti con il parere della Commissione bilancio risulterà insufficiente ad affrontare il completamento del trasferimento degli abitati di Gairo ed Osini e si impegna a presentare tempestivamente altra iniziativa legislativa per integrare gli stanziamenti attualmente predisposti, fino alla concorrenza della spesa inizialmente prevista nel testo originario del disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE:

« Approvvigionamento di sale all'industria » (*Approvato dalla V Commissione permanente del Senato*) (*Parere alla VI Commissione*) (2851).

In assenza del Relatore Silvestri, la Commissione delibera di rinviare l'esame del disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE:

« Norme sul trattamento tributario della convenzione stipulata fra lo Stato e la S.E.A. relativa alla disciplina dei rapporti inerenti al sistema aeroportuale di Milano » (*Parere alla VI Commissione*) (2888).

In assenza del Relatore Silvestri, la Commissione delibera di rinviare l'esame del disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE:

« Modifiche e proroga delle disposizioni della legge 11 dicembre 1952, n. 2529, e successive modificazioni, concernenti l'impianto di collegamenti telefonici nelle frazioni di comune e nuclei abitati » (*Parere alla X Commissione*) (2906).

Dopo illustrazione del Relatore Biasutti, la Commissione delibera di esprimere parere favorevole sul disegno di legge, a condizione che l'autorizzazione di spesa sia limitata alla sola somma di lire 1200 milioni a carico dell'anno finanziario 1966, a fronte della quale il terzo comma dell'articolo 3 del provvedimento reca adeguata indicazione di copertura.

Il Sottosegretario Caron rinnova, anche in questa occasione, l'impegno del Governo ad integrare, con una successiva iniziativa legislativa, l'autorizzazione di spesa fino alla concorrenza del previsto onere complessivo di lire 6 miliardi.

DISEGNO DI LEGGE:

« Ruolo transitorio del personale della carriera di concetto di cui al decreto del Capo provvisorio dello Stato 28 novembre 1947, n. 1372 » (*Approvato dalla I Commissione permanente del Senato*) (*Parere alla I Commissione*) (2945).

Su proposta del Relatore Barbi, la Commissione delibera di esprimere parere favorevole.

DISEGNO DI LEGGE:

« Modifiche ed integrazioni alla legge 4 febbraio 1963, n. 129, che detta norme per la formazione del piano regolatore generale degli acquedotti » (*Approvato dal Senato*) (*Parere alla IX Commissione*) (2958).

Dopo illustrazione del Relatore Biasutti, la Commissione delibera di esprimere parere favorevole.

DISEGNO E PROPOSTA DI LEGGE:

« Tutela della libertà di concorrenza » (1616);

MALAGODI ed altri: « Norme per la tutela della libertà di concorrenza e di mercato » (*Parere alla XIII Commissione*) (1907).

In assenza del Relatore Anderlini, la Commissione delibera di rinviare l'esame del disegno e della proposta di legge.

DISEGNO E PROPOSTA DI LEGGE:

« Programma di provvidenze finanziarie ed assicurative per la costruzione e l'acquisto di case per i ferrovieri » (2604);

COLASANTO ed altri: « Provvidenze finanziarie ed assicurative per la costruzione e l'acquisto di case per i ferrovieri » (*Parere alla X Commissione*) (2202).

Il Sottosegretario Caron riferisce che l'ufficio del programma ha risolto in senso favorevole le riserve a suo tempo sollevate sul merito del disegno di legge.

Su proposta del Relatore Barbi, quindi, la Commissione delibera di esprimere parere favorevole sul disegno di legge. La Commissione delibera, altresì, di esprimere parere favorevole anche sulla proposta di legge n. 2202, rinviando per quanto concerne i limiti di spesa e le indicazioni di copertura a quanto disposto dal disegno di legge n. 2604.

PROPOSTA DI LEGGE:

DE MARIA e ERMINI: « Istituzione di un Istituto di educazione sanitaria » (*Parere alla VIII e XIV Commissione*) (899).

In assenza del Relatore Gennai Toniatti Erisia, la Commissione delibera di rinviare ulteriormente la definizione del proprio parere sulla proposta di legge.

PROPOSTA DI LEGGE:

CURTI AURELIO: « Interpretazione autentica del secondo comma dell'articolo 24 e degli articoli 48 e 49 e modificazione del secondo comma dell'articolo 25 della legge 5 marzo 1963, n. 246, istitutiva dell'imposta sugli incrementi di valore delle aree fabbricabili » (*Parere alla VI Commissione*) (2685).

Su proposta del Relatore Galli e dopo interventi del deputato Nicosia e del Sottosegretario Caron, il quale esprime perplessità e riserve del Governo sul merito del provvedimento (soprattutto per quanto concerne gli articoli 1 e 4 della iniziativa legislativa), la Commissione, avendo riscontrato che non discendono oneri a carico del bilancio dello Stato dalla proposta di legge, delibera di non opporsi all'ulteriore iter del provvedimento.

PROPOSTA DI LEGGE:

CURTI AURELIO ed altri: « Contributo annuo dello Stato all'Ente italiano della moda » (*Parere alla XII Commissione*) (2727).

Su richiesta del Relatore Di Leo, la Commissione delibera di rinviare l'esame della proposta di legge, al fine di consentire al Governo una ricognizione delle disponibilità fin qui realizzate e di quelle di prossima definizione sulla gestione oli di semi *surplus* condotta per conto dello Stato, per valutare la congruità della indicazione di copertura proposta a fronte della maggiore spesa implicata.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 12,30.

FINANZE E TESORO (VI)

IN SEDE REFERENTE.

MERCOLEDÌ 16 MARZO 1966, ORE 9,35. — *Presidenza del Presidente VICENTINI.* — Intervengono i Sottosegretari di Stato: per le finanze, Colombo Vittorino; per il tesoro, Braccesi.

DISEGNO DI LEGGE:

« Variazioni al bilancio dello Stato ed a quelli di Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 1965 » (*Parere alla V Commissione*) (2902).

Il Relatore Bassi illustra la Nota di variazioni al bilancio 1965 ed evidenzia la scarsa incidenza (inferiore all'1 per cento) delle variazioni proposte. Sottolinea come la spesa di 48.184,9 milioni trovi la sua copertura nell'incremento delle entrate (anche in considerazione dell'effettivo aumento dei proventi del lotto che sono di 21 miliardi e 300 milioni circa anziché di 20 miliardi). Le maggiori spese di 113.685,4 milioni e le diminuzioni di spesa di 65.500,5 milioni afferiscono quasi tutte a spese obbligatorie difficilmente precisabili in sede preventiva. Sottolinea in particolare, fra gli accantonamenti, i 18 miliardi stanziati per compensare i comuni della soppressa imposta sul vino per il 1963. Invita, infine, la Commissione ad esprimere parere favorevole alla Commissione bilancio sul disegno di legge in titolo.

Il deputato Minio raccomanda che il disegno di legge relativo al rimborso ai Comuni per i citati 18 miliardi venga presentato al più presto, auspica si provveda con anticipazioni per i casi più urgenti e si acceleri al massimo il reperimento di fondi per il rimborso ai Comuni per gli anni 1964 e 1965.

Il deputato Raffaelli chiede chiarimenti in ordine a 1.401,1 milioni che la relazione ministeriale dichiara a titolo di regolazione contabile di sospesi di tesoreria non soggetti a copertura; in ordine al capitolo 1476 del bilancio dell'Interno relativo a spese telegrafiche e telefoniche interurbane di esercizi decorsi; in ordine al capitolo 1080 del bilancio del Lavoro, per interventi assistenziali, che presenta una variazione considerevole pur trattandosi di un capitolo che avrebbe già dovuto essere consolidato. Nota, inoltre, che la dinamica delle entrate è superiore a quella dichiarata dalla Nota di variazioni e si chiede quale sistemazione avranno i nuovi incrementi. Rilevato, infine, l'aumento degli utili della Cassa depositi e prestiti per l'esercizio 1965 e considerate le necessità di finanziamento degli Enti locali che non possono trovare accoglimento, stanti le insufficienti disponibilità del predetto istituto, invita il Governo (anche a nome dei colleghi Minio, Vespignani, Matarrese e Lenti) a voler mantenere presso la Cassa depositi e prestiti gli utili da questa conseguiti per consentire maggiori operazioni di mutuo alle condizioni vigenti.

Il deputato Zugno sottolinea la scarsa incidenza delle variazioni sul totale del bilancio e rileva positivamente come la maggior parte delle spese afferiscano ad esigenze di ammodernamento e funzionalità dell'Amministrazione.

Il deputato Scricciolo dichiara che le variazioni sono contenute in limiti accettabili. Circa il rimborso ai Comuni per la cessata imposta sul vino auspica concreti sforzi perché si provveda rapidamente anche per l'anno 1964; lamenta la crescita paurosa del disavanzo dell'amministrazione ferroviaria e raccomanda, in relazione al capitolo 2112 del bilancio della difesa una ricognizione molto attenta del patrimonio immobiliare. Segnala inoltre, a proposito dell'accantonamento di due miliardi per contributi al Pio Istituto di Santo Spirito ed Ospedali riuniti di Roma, come la crescita di tali e consimili oneri in periodo di crescente mutualità, desti qualche perplessità. Constatata, infine, l'esigenza di un approfondito dibattito sullo stato attuale della Cassa depositi e prestiti e sulla sua effettiva capacità a far fronte ai compiti istituzionali che le competono rinnova l'invito al Ministro del tesoro (anche a nome dei colleghi Zugno, Castellucci, De Ponti, Patrini, Loreti, Salvi e Buzzetti) a voler intervenire ad una apposita seduta della Commissione per trattare dello stato attuale della Cassa e della sua funzione.

Il deputato Raffaelli rammenta come la Commissione stessa abbia ripetutamente sollecitato una discussione ampia sulla situazione della Cassa e si associa all'invito del deputato Scricciolo.

Il deputato Trombetta condivide parzialmente l'ottimismo di alcuni colleghi sottolineando come gli incrementi di entrata non derivino tanto da dilatazione naturale di imposta quanto dall'aumento delle tariffe telegrafiche e postali. Circa il capitolo 601 del bilancio dell'Amministrazione ferroviaria lamenta che l'aumento di oltre 34 miliardi costituisca un trasferimento dal piano della spesa al piano patrimoniale e sottolinea come, sotto tale profilo la Nota di variazioni non sia formalmente e contabilmente corretta.

Il deputato Servello lamenta la disastrosa situazione dell'Amministrazione ferroviaria segnalata dalla Nota di variazioni e chiede come si giustifichi l'aumento al capitolo 125 del bilancio dell'A.N.A.S. in correlazione al mancato utilizzo dello stanziamento stesso per gli scopi previsti dal Codice della strada.

Il deputato Angelino chiede chiarimenti sulle somme da corrispondere alla R.A.I.-TV e sul titolo di tale corresponsione; lamenta che confluiscono nella Nota di variazioni al bilancio 1965 le spese telegrafiche e telefoniche di esercizi decorsi; esprime la propria sorpresa per le pendenze segnalate ai capitoli 2750 del bilancio dell'interno e 5970 del bilancio dei lavori pubblici riferentisi al periodo anteliberazione, sottolinea infine al capitolo 1512 del bilancio della difesa il troppo ingente aumento di spesa per gli stati maggiori.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro, Braccesi, rispondendo ai deputati intervenuti nella discussione, segnala preliminarmente la opportunità di una anticipata presentazione delle note di variazioni che renda possibile la loro discussione entro i termini di scadenza dell'esercizio. Ricorda che per il rimborso ai Comuni si tratta di un primo impegno e che è allo studio il problema del rimborso per il 1964. Riferirà al Ministro sulle proposizioni enunciate dal deputato Raffaelli in ordine al mantenimento presso la Cassa depositi e prestiti degli utili della Cassa stessa e si augura sia possibile organizzare tempestivamente la discussione sulla attuale situazione della Cassa sollecitata dal deputato Scricciolo. Propone inoltre che, in sede di espressione del parere, la Commissione segnali alla competente Commissione bilancio l'opportunità di inserire all'articolo 9 del disegno l'inclusione del capitolo 1462 dello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura fra le spese cui si ap-

plicano le disposizioni contenute nel secondo e terzo comma dell'articolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440.

Il Presidente Vicentini osserva che l'emendamento proposto dal Sottosegretario al tesoro, concernendo il bilancio dell'agricoltura, non rientra nella competenza della Commissione Finanze e tesoro e deve essere proposto in sede di Commissione agricoltura ovvero in sede di Commissione bilancio.

La Commissione delibera quindi, a maggioranza, di esprimere parere favorevole sulla Nota di variazioni al bilancio 1965.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il deputato Loreti sollecita la riunione del Comitato ristretto nominato per i provvedimenti sul Poligrafico dello Stato. Il Presidente Vicentini assicura che esso si riunirà al più presto.

Il deputato Trombetta sollecita la discussione dei provvedimenti relativi ai danni di guerra.

Il Presidente Vicentini osserva che i provvedimenti in materia sono numerosi e si rende pertanto opportuna la costituzione di un Comitato ristretto che si riserva di nominare.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 10,45.

ISTRUZIONE (VIII)

IN SEDE LEGISLATIVA.

MERCOLEDÌ 16 MARZO 1966, ORE 9,40. — *Presidenza del Presidente* ERMINI. — Intervengono i Sottosegretari di Stato per la pubblica istruzione, Elkan e Romita.

PROPOSTE DI LEGGE:

TITOMANLIO VITTORIA ed altri: « Disposizioni in favore del personale insegnante delle scuole per sordomuti » (2351);

DAL CANTON MARIA PIA ed altri: « Modifica al regolamento generale sui servizi per l'istruzione elementare » (1662);

GIOIA ed altri: « Provvidenze in favore degli insegnanti degli istituti statali per sordomuti » (716).

A seguito di una richiesta di aggiornamento esplicitamente formulata dal Sottosegretario Elkan, e motivata con l'opportunità di raccogliere ulteriori elementi — nel più breve tempo possibile — allo scopo di pervenire ad una soddisfacente soluzione del pro-

blema, il Presidente Ermini rinvia ad altra seduta il seguito della discussione dei provvedimenti.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 10.

IN SEDE REFERENTE.

MERCOLEDÌ 16 MARZO 1966, ALLE ORE 10. — *Presidenza del Presidente* ERMINI. — Intervengono i Sottosegretari di Stato per la pubblica istruzione, Elkan e Romita.

PROPOSTE DI LEGGE:

Senatori BELLISARIO ed altri: « Immissione degli insegnanti abilitati nei ruoli della scuola media » (*Approvato dalla VI Commissione permanente del Senato*) (2219);

ROMANATO: « Norme per la sistemazione del personale direttivo e docente di ruolo e non di ruolo » (1883);

PICCIOTTO ed altri: « Norme per la sistemazione, la formazione e il reclutamento del personale insegnante e non insegnante nelle scuole statali » (*Urgenza*) (1712);

BORGHESI ed altri: « Concorso speciale a cattedre nella scuola secondaria di primo grado » (1137);

VALITUTTI ed altri: « Immissione nei ruoli della scuola media degli insegnanti elementari di ruolo abilitati e conferimento di incarichi di insegnamento nella scuola di maestri elementari di ruolo laureati » (1406);

LAURICELLA ed altri: « Concorso speciale riservato agli insegnanti elementari di ruolo laureati per immissione nei ruoli » (1926);

CRUCIANI: « Concorso per titoli riservato agli abilitati in educazione fisica » (290);

GIUGNI LATTARI JOLE e GRILLI ANTONID: « Assegnazione provvisoria di professori titolari di scuola media presso i licei e gli istituti superiori e loro successivo inquadramento nel ruolo A » (877);

STORTI ed altri: « Revisione degli organici della scuola secondaria ed immissione nei ruoli di insegnanti in possesso di particolari requisiti » (2063).

La Commissione inizia l'esame degli articoli della proposta di legge Bellisario numero 2219, assunta come testo base per la discussione.

Il deputato Picciotto illustra il seguente articolo aggiuntivo da lui proposto, e che dovrebbe trovare collocazione prima dell'articolo 1:

« Nelle scuole statali di istruzione secondaria, ivi compresa l'istruzione artistica, sono di ruolo organico tutte le cattedre e tutti i

posti corrispondenti a cattedre, che risultino funzionanti di fatto da due anni.

Il Ministro della pubblica istruzione all'inizio di ogni anno scolastico con proprio decreto aggiornerà gli organici secondo il disposto del precedente comma.

Entro il 31 agosto 1966 il Ministro della pubblica istruzione con proprio decreto fissa per le materie di insegnamento negli istituti professionali le classi di concorso, le tabelle di abilitazione e le corrispondenti cattedre e compilerà il ruolo organico delle cattedre secondo il disposto del primo comma del presente articolo ».

Dopo interventi del Relatore Leone Raffaele e del Sottosegretario Elkan, il deputato Picciotto esprime il suo assenso alla proposta formulata dal Relatore di soprassedere alla discussione dell'emendamento per esaminarlo in connessione con altri articoli della proposta di legge.

Ha quindi inizio l'esame diretto dell'articolo 1, al quale il deputato Picciotto presenta il seguente emendamento sostitutivo, che successivamente illustra.

« Gli insegnanti laureati, ivi compresi i maestri laureati di ruolo e non di ruolo, i quali, a seguito di pubblico concorso o per provvedimenti legislativi, abbiano conseguito l'idoneità, l'abilitazione o la stabilizzazione, sono immessi nei ruoli ordinari delle scuole ed istituti di istruzione secondaria, ivi compresa la istruzione artistica, col 1° ottobre 1966.

A tal fine è indetto un concorso per titoli con graduatorie provinciali ad esaurimento.

Gli interessati hanno diritto a presentare domanda per la inclusione nelle graduatorie, di cui al precedente comma, a tre provveditorati ivi compreso il provveditorato della provincia di residenza.

Al suddetto concorso, valido per l'immissione nei ruoli ordinari delle scuole secondarie, sono assegnati tutte le cattedre e tutti i corsi corrispondenti a cattedra disponibili e reperiti secondo il disposto dell'articolo precedente, detratte le riserve previste per le graduatorie compilate in base agli articoli 16, 18, 21 e 22 della legge 28 luglio 1961, n. 831.

Al concorso a cattedra nelle scuole medie superiori sono ammessi anche gli insegnanti i quali, collocati nel ruolo ordinario a seguito di provvedimenti legislativi, abbiano avuto una cattedra di grado inferiore rispetto al titolo di idoneità o abilitazione da essi posseduto e per il quale sono stati immessi nel ruolo,

e gli insegnanti di ruolo delle scuole medie inferiori, vincitori di concorso, i quali siano forniti di titolo di idoneità o abilitazione corrispondente alla cattedra, nel cui ruolo chiedono di essere immessi.

Sono aboliti i limiti di età. Le nomine avranno decorrenza a tutti gli effetti dal 1° ottobre 1966.

Il Ministro della pubblica istruzione con proprio decreto emetterà il bando e fissa tutte le altre modalità del concorso.

Il disposto del presente articolo è esteso a tutti gli insegnanti di educazione fisica i quali si trovino nelle condizioni previste dal primo comma del presente articolo.

Con le stesse modalità e con gli stessi criteri, di cui al presente articolo, sono immessi nel ruolo ordinario delle scuole di istruzione secondaria tutti gli insegnanti diplomati, ivi compresi gli insegnanti tecnico-pratici, i quali alla data di approvazione della presente legge siano in servizio in scuole secondarie statali e si trovino nelle condizioni richieste dal presente articolo ».

Dopo interventi del Relatore Leone Raffaele, il quale lamenta il fatto che si ripropongano, attraverso l'emendamento Picciotto, soluzioni alternative alla proposta Bellisario che la Commissione ha già avuto modo di giudicare arbitrarie ed impraticabili, del deputato Valitutti e del Sottosegretario Elkan, che si dichiarano sostanzialmente concordi con il Relatore, la Commissione non accoglie l'emendamento sostitutivo proposto.

Il deputato De Zan presenta ed illustra il seguente emendamento firmato anche dal deputato Pitzalis: « Coloro che siano in possesso dell'abilitazione conseguita per esami possono chiedere l'assunzione nei ruoli dei professori della scuola media secondo le norme della presente legge ».

Dopo interventi dei deputati Finocchiaro, Valitutti e Magri i quali esprimono le loro perplessità sull'emendamento e sulla sua congruenza con le finalità specifiche della legge, che si propone innanzitutto di sistemare personale già all'opera nella scuola, del deputato Pitzalis, che sostiene invece le ragioni a difesa della abilitazione, titolo sufficiente di per sé — non importa quando conseguito — a legittimare l'insegnamento, del Relatore Leone Raffaele e del Sottosegretario Elkan, che si dichiarano perplessi sulla iniziativa, nonché del deputato Picciotto, che all'iniziativa invece si associa, il Presidente Ermini rinvia ad altra seduta il seguito dell'esame dei provvedimenti

ti, in considerazione della difficoltà di soluzione che le proposte emendative presentate prospettano.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 11,20.

TRASPORTI (X)

IN SEDE REFERENTE.

MERCOLEDÌ 16 MARZO 1966, ORE 10. — *Presidenza del Presidente SAMMARTINO.*

DISEGNO DI LEGGE:

«Variazioni al bilancio dello Stato ed a quelli di Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 1965 » (2902) (*Parere alla V Commissione*).

Il Presidente riferisce sul disegno di legge per le parti che interessano i Ministeri dei trasporti e dell'aviazione civile, delle poste e delle telecomunicazioni, e della marina mercantile, e conclude invitando la Commissione ad esprimere il parere favorevole.

Il deputato Fabbri Riccardo chiede chiarimenti sull'aumento, per 6 milioni, del capitolo n. 1023 del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni; sollecita anche l'espletamento dei concorsi recentemente banditi dallo stesso Ministero.

Il deputato Marchesi, a sua volta, chiede chiarimenti sull'aumento, rispettivamente per lire 1.500.000.000 e 1.600.000.000, dei capitoli nn. 1253 e 1255 e della diminuzione, per lire 120.000.000, del capitolo n. 1338 del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile; chiede anche ragguagli circa la diminuzione, per lire 58.000.000.000, del capitolo n. 101 dell'entrata e, rispettivamente per lire 13.600.000.000 e 3.289.000.000, dei capitoli nn. 101 e 106 della spesa dell'Azienda delle ferrovie dello Stato. Sempre il deputato Marchesi chiede anche ragguagli circa l'aumento, rispettivamente per lire 5.200.000.000, 1.390.000.000, 110.000.000, 900.000.000 e 530.000.000, dei capitoli nn. 103, 110, 113, 119 e 122 della spesa dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi.

Il deputato Degli Esposti, a sua volta, chiede ragguagli circa la diminuzione, per lire 300.000.000, del capitolo 212 della spesa dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato.

Il deputato Canestrari, lamenta la grave deficienza di personale degli uffici postali locali, dove mancano circa 3.000 ufficiali e 10.000 agenti; auspica, peraltro, l'adeguamento delle tariffe postali per le stampe.

Il deputato Macchiavelli lamenta anche lui la deficienza di personale postale rispetto alle esigenze dei servizi.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato a domani.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 10,30.

AGRICOLTURA (XI)

IN SEDE REFERENTE.

MERCOLEDÌ 16 MARZO 1966, ORE 9. — *Presidenza del Presidente SEDATI.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e foreste, Antoniozzi.

DISEGNO DI LEGGE:

«Variazioni al bilancio dello Stato ed a quelli di Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 1965 » (*Parere alla V Commissione*) (2902).

Il Relatore Armani illustra il disegno di legge per la parte attinente alla competenza della Commissione, sottolineando che dal provvedimento di variazione al bilancio dello Stato per l'anno 1965, deriva al bilancio del Ministero dell'agricoltura un incremento di oltre ottocento milioni. Propone che la Commissione esprima parere favorevole all'ulteriore *iter* del disegno di legge.

Intervengono nella discussione i deputati Marras, che lamenta la sproporzione tra incrementi per spese di amministrazione, in particolare per spese di Gabinetto, e spese attinenti ai settori agricoli; Gerbino, che si dichiara favorevole al provvedimento; Gombi, che sottolinea l'assoluta impoliticità del trasferimento della somma di lire cinquecento milioni dal capitolo relativo alla manutenzione delle spese di bonifica al capitolo relativo alle spese per la manutenzione dei bacini montani, che avrebbe dovuto essere integrato con somme prelevate da altri settori; Sponziello, che si dichiara favorevole al disegno di legge, con riserve sulla organicità delle variazioni; Magno, che lamenta l'assoluta insufficienza degli incrementi per il Ministero dell'agricoltura che derivano dalle variazioni.

La Commissione, infine, dopo intervento del Sottosegretario Antoniozzi, che assicura la Commissione sull'impegno del Governo ad evitare, per il futuro, storni da capitoli relativi a settori importanti per la politica agricola, esprime, con l'astensione del Gruppo comunista, parere favorevole al disegno di legge.

ge, con la raccomandazione che il capitolo n. 1551 - Manutenzione delle opere di bonifica, ecc. -, considerata l'importanza del settore cui si riferisce, venga reintegrato.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 10,10.

INDUSTRIA (XII)

IN SEDE REFERENTE.

MERCOLEDÌ 16 MARZO 1966, ORE 10,25. — *Presidenza del Presidente GIOLITTI.* — Interviene il Ministro dell'industria e del commercio, Andreotti.

DISEGNO E PROPOSTA DI LEGGE:

« Tutela della libertà di concorrenza » (1616);

MALAGODI ed altri: « Norme per la tutela della libertà di concorrenza e di mercato » (1907).

In apertura di seduta il Presidente Giolitti rivolge un cordiale saluto all'onorevole Andreotti, nuovo Ministro dell'industria e del commercio, dicendosi certo che la collaborazione che si andrà instaurando fra Governo e Commissione, pur nella forma di necessaria dialettica, sarà feconda di risultati positivi per l'opera legislativa che dovrà essere congiuntamente realizzata.

Prosegue quindi la discussione generale sull'argomento all'ordine del giorno.

Il deputato Biaggi Francantonio, ricordato che la disciplina *antitrust* costituisce uno dei pilastri fondamentali della dottrina del liberalismo economico, integra quanto già detto in un precedente intervento dal deputato Alesi sulle differenze fra i due provvedimenti, quello liberale e quello di iniziativa governativa, oggi all'esame della Commissione. In particolare, esprime la preoccupazione che nel diverso trattamento che il disegno di legge governativo sembra riservare alle industrie di Stato rispetto a quelle private in ordine alla disciplina della concorrenza sleale e del *dumping* improprio possa ravvisarsi un grave elemento di turbamento dei principi dell'ordinamento giuridico sui quali poggiano le attività economiche nel nostro Paese. Al riguardo, chiede che le norme del progetto liberale relative al divieto delle operazioni di *dumping* e alla disciplina della concorrenza sleale siano recepite nel testo del disegno di legge e preannuncia la presentazione dei relativi emendamenti a tal fine.

Lamenta che nel disegno di legge governativo le espressioni « imprese in posizione do-

minante » all'articolo 2 e « imprese gestite o inquadrate da Enti pubblici » al secondo comma dell'articolo 20 risultino mal formulate e di difficile e dubbia interpretazione. Riferendosi quindi ai testi della legislazione comparata, osserva che non gli accordi fra imprese sono vietati, bensì le conseguenze negative di tali accordi.

Spiegata infine le ragioni che hanno indotto i presentatori della proposta di legge n. 1907 a prevedere la copertura finanziaria delle spese relative al funzionamento del « Comitato per la tutela della libertà di concorrenza e di mercato », l'oratore termina ribadendo il principio che non vi è autentica libertà laddove non è istituzionalmente tutelata la libertà di mercato e rivendica al suo gruppo la volontà politica di caratterizzare in tal senso la discussione in corso.

Il deputato Cataldo, premesso che il gruppo comunista è ovviamente favorevole alla legislazione *antitrust*, limita il suo intervento a segnalare due problemi di sistematica giuridica, che, a suo parere, rivestono grande importanza: il raccordo fra la disciplina che si andrà ad instaurare con l'approvazione dei provvedimenti in discussione e quella contenuta nel Codice civile; il valore della riserva prevista all'articolo 21 del disegno di legge in ordine alle disposizioni contenute nel Trattato istitutivo della Comunità economica europea, riserva che l'oratore giudica eccessivamente ampia e di difficile controllo.

Precisato quindi di non condividere la prevalenza che il disegno di legge sembra riservare all'autorità amministrativa rispetto a quella giudiziaria relativamente al promovimento dell'indagine per accertare se sussista o meno violazione della libertà di concorrenza, l'oratore conclude affermando che il suo gruppo ritiene pregiudiziale che l'opera legislativa intrapresa non si discosti dai principi e dalle linee direttive indicate dalla Commissione parlamentare d'inchiesta sulla libertà di concorrenza.

DISEGNO DI LEGGE:

« Approvazione delle finalità e delle linee direttive generali del programma di sviluppo economico per il quinquennio 1965-1969 » (*Parere alla V Commissione*) (2457).

La Commissione ascolta le linee generali dell'ampio studio compiuto dal relatore, onorevole Biaggi Nullo, sul Piano quinquennale di sviluppo economico, per gli aspetti che interessano l'industria nazionale.

Anche in considerazione della presenza in tale studio di molteplici parametri e dati sta-

tistici che obbligano ad un impegnativo approfondimento della materia, la Commissione, su proposta del Presidente e dopo aver rivolto un caloroso plauso al Relatore per il vasto ed interessante lavoro compiuto, delibera che la relazione stessa venga stampata e che se ne inizi l'esame successivamente all'avvenuta distribuzione ai commissari del relativo documento.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 12,30.

LAVORO (XIII)

IN SEDE LEGISLATIVA.

MERCOLEDÌ 16 MARZO 1966, ORE 9,45. — *Presidenza del Presidente ZANIBELLI.* — Intervengono i Sottosegretari di Stato per il lavoro e la previdenza sociale, Martoni e per le poste e telecomunicazioni, Mazza.

PROPOSTA DI LEGGE:

BARBI PAOLO ed altri: « Assunzione obbligatoria al lavoro dei mutilati ed invalidi del lavoro e degli orfani dei caduti sul lavoro nelle Amministrazioni dello Stato, degli Enti locali e degli Enti pubblici » (156).

Il Presidente Zanibelli, dopo aver riassunto lo stato della discussione della proposta di legge, della quale nella seduta del 19 dicembre 1965 erano stati approvati i primi due articoli, ricorda l'impegno assunto dalla Commissione di procedere al riordinamento delle disposizioni sul collocamento obbligatorio per tutte le categorie di invalidi e assimilati, al fine di giungere ad una disciplina organica e operante, e in tal senso la Commissione conferma il mandato già conferito al Comitato all'uopo nominato.

La Commissione approva quindi l'articolo 3 con alcuni emendamenti proposti dal Comitato ristretto, che determinano le aliquote di posti riservati agli invalidi del lavoro nelle amministrazioni, enti ed aziende pubblici, nella misura dell'1 per cento della carriera esecutiva, del 3 per cento di quella ausiliaria e del 5 per cento del contingente operaio.

L'articolo 4 è approvato con un emendamento formale del Governo.

Sugli emendamenti proposti dal Governo agli articoli 5, 6 e 9 si svolge un'ampia discussione, cui partecipano i deputati Guerrini Giorgio, Rossinovich, Bianchi Fortunato, Sabatini, Borra, Del Castillo, Cocco Maria ed i Sottosegretari Martoni e Mazza.

La Commissione, accogliendo anche le proposte del deputato Nucci, approva l'articolo 5 con l'aggiunta delle parole « nonché presso le imprese private, da sottoporre per la definitiva approvazione, alla Commissione di cui all'articolo 4 del decreto luogotenenziale del Capo provvisorio dello Stato 3 ottobre 1947, n. 1222 », e l'articolo 9 nella seguente formulazione:

« Ferma restando ogni facoltà di assunzione diretta, il collocamento degli invalidi di cui alla presente legge viene effettuato, avuto riguardo alla disoccupazione invalida nelle rispettive province, tramite il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, il quale si avvale delle segnalazioni trasmesse dalle Commissioni provinciali di cui all'articolo 4 del decreto luogotenenziale del Capo provvisorio dello Stato 3 ottobre 1947, n. 1222, costituite presso gli uffici provinciali del lavoro.

Le Amministrazioni, enti e aziende di cui all'articolo 3 della presente legge comunicheranno al Ministero del lavoro e all'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro i nominativi degli invalidi assunti direttamente o per tramite delle predette Commissioni provinciali ».

Gli articoli 6, 7, 8, 10 e 11 sono approvati senza modificazioni.

All'articolo 12 il Sottosegretario Martoni propone che, per i servizi attivi delle ferrovie statali o in concessione, le riserve di posti previste dalla legge per gli invalidi del lavoro, siano coperte da orfani del lavoro. Il Sottosegretario Mazza chiede che uguale norma sia prevista per l'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni. Il deputato Guerrini Giorgio propone che la norma sia limitata al personale viaggiante.

Dopo ampia discussione, la Commissione approva l'articolo 12 nel seguente testo:

« In caso di mancanza di invalidi del lavoro da collocare, le Amministrazioni dello Stato e le Amministrazioni, Aziende ed Enti di cui all'articolo 3 nonché le imprese private di cui all'articolo 1 del decreto-legge del Capo provvisorio dello Stato 3 ottobre 1947, n. 1222, debbono coprire la percentuale d'obbligo con orfani di caduti sul lavoro.

Le norme vigenti per l'ammissione agli impieghi nelle Amministrazioni di cui al comma precedente e per il collocamento obbligatorio degli orfani di guerra sono estese, in quanto applicabili, agli orfani dei caduti sul lavoro.

Per il personale addetto ai servizi attivi delle ferrovie dello Stato e delle Aziende auto-

nome del Ministero delle poste, delle telecomunicazioni e dei servizi pubblici di trasporto in concessione od esercitati da Enti pubblici locali, le percentuali previste dall'articolo 3 sono ricoperte da orfani di caduti sul lavoro ».

Agli articoli 13, 15 e 16 non sono apportate modificazioni. L'articolo 14, conformemente alla richiesta della V Commissione bilancio, è soppresso.

Su proposta del deputato Guerrini Giorgio e in sostituzione di altro emendamento presentato dal Governo all'articolo 3, la Commissione approva quindi una norma finale e transitoria, intesa a perequare per un biennio le assunzioni degli invalidi di qualsiasi categoria, nel seguente testo:

« Per un biennio dall'entrata in vigore della presente legge le assunzioni senza concorso di personale avente diritto al collocamento obbligatorio presso le Amministrazioni, enti e aziende, di cui all'articolo 3, dovranno avvenire, in relazione alle disponibilità di posti, dando la precedenza anzitutto alle categorie di riservatari, a favore delle quali non sia stata operata alcuna assunzione e, quindi, gradualmente a favore delle categorie, che risultino aver ricoperto una minore percentuale dei posti ad esse riservati a norma delle vigenti disposizioni, fino alla saturazione, almeno, della metà dei posti spettanti a ciascuna categoria ».

Dopo favorevoli dichiarazioni di voto da parte dei deputati Cengarle, Rossinovich, Sabatini, Armaroli e Mazzoni, alle quali aderisce il Sottosegretario di Stato Martoni, la Commissione vota e approva la proposta di legge n. 156.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 12.

IN SEDE REFERENTE.

MERCOLEDÌ 16 MARZO 1966, ORE 12,05 — *Presidenza del Presidente ZANIBELLI.* — Interviene il Sottosegretario di Stato, Martoni.

DISEGNO DI LEGGE:

« Variazioni al bilancio dello Stato ed a quelli di Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 1965 » (*Parere alla V Commissione*) (2902).

Sentita la relazione del deputato Nucci, la Commissione esprime parere favorevole sul disegno di legge.

In fine di seduta i deputati Mazzoni, De Marzi Fernando e Scalia sollecitano rispettivamente l'esame delle proposte di legge: n. 2585, concernente i contributi assegni familiari, n. 2960 circa l'applicazione delle norme dell'assicurazione contro gli infortuni agli artigiani, n. 636 relativa all'istituzione dei comitati provinciali presso gli enti previdenziali, e n. 706 sul trasferimento all'I.N.A.M. dell'assicurazione contro la tubercolosi. Il Presidente Zanibelli prende atto delle richieste.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 12,10.

CONVOCAZIONI

IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

Giovedì 17 marzo, ore 11.

IN SEDE REFERENTE.

Seguito dell'esame delle proposte di legge:

BASSO ed altri: Norme sulla costituzione dei Consigli giudiziari (962);

MARTUSCELLI ed altri: Norme sulla costituzione dei Consigli giudiziari presso le Corti di appello (2139);

— Relatore: Martuscelli.

Esame delle proposte di legge:

MARTUSCELLI: Disposizioni integrative delle norme sulle incompatibilità nell'Ordinamento giudiziario (2940) — Relatore: Amatucci;

VALIANTE: Estensione delle disposizioni di cui alla legge 18 dicembre 1964, n. 1405, agli scrutini indetti per l'anno 1964 (2470) — Relatore: Martuscelli.

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio e partecipazioni statali)

Giovedì 17 marzo, ore 9,30.

IN SEDE REFERENTE.

Seguito dell'esame del disegno di legge:

Variazioni al bilancio dello Stato ed a quelli di Amministrazioni autonome per l'anno fi-

nanziario 1965 (2902) - - (*Parere della II, III, IV, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII e XIV Commissione*) — Relatore: Isgrò.

Parere sui disegni di legge:

Partecipazione dell'Italia all'Esposizione universale di Montreal del 1967 (*Modificato dalla III Commissione permanente del Senato*) (2706-B) — (*Parere alla III Commissione*) — Relatore: Pedini;

Approvvigionamento di sale all'industria (*Approvato dalla V Commissione permanente del Senato*) (2851) — (*Parere alla VI Commissione*) — Relatore: Silvestri;

Norme sul trattamento tributario della convenzione stipulata fra lo Stato e la S.E.A. relativa alla disciplina dei rapporti inerenti al sistema aeroportuale di Milano (2888) — (*Parere alla VI Commissione*) — Relatore: Silvestri;

Modalità di pagamento dell'imposta unica sulla energia elettrica prodotta dovuta dall'Ente nazionale per l'energia elettrica per gli anni 1963, 1964 e 1965 (2890) — (*Parere alla VI Commissione*) — Relatore: Ghio.

Parere sul disegno e sulla proposta di legge:

Tutela della libertà di concorrenza (1616);

MALAGODI ed altri: Norme per la tutela della libertà di concorrenza e di mercato (1907);

— (*Parere alla XII Commissione*) — Relatore: Anderlini.

Parere sulla proposta di legge:

DE MARIA e ERMINI: Istituzione di un Istituto di educazione sanitaria (899) — (*Parere alla VIII e XIV Commissione*) — Relatore: Gennai Tonietti Erisia.

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavori pubblici)

Giovedì 17 marzo, ore 11.

IN SEDE LEGISLATIVA.

Discussione delle proposte di legge:

SULLO: Limitazioni alla circolazione stradale nelle piccole isole (2590) — Relatore: Fortini — (*Parere della IV Commissione*);

DE POLZER ed altri: Nuovo termine per la sostituzione degli attuali ponti in chiatte sul Po con ponti stabili (2127);

ROMANATO e GUARIENTO: Abrogazione dei termini per la sostituzione degli attuali ponti in chiatte sul Po con ponti stabili (2922);

— Relatore: Baroni.

IN SEDE REFERENTE.

Esame del disegno di legge:

Modifiche e integrazioni alla legge 4 febbraio 1963, n. 129, che detta norme per la formazione del piano regolatore degli acquedotti (*Approvato dal Senato*) (2958) — Relatore: Fortini — (*Parere della V Commissione*).

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti)

Giovedì 17 marzo, ore 9,30.

IN SEDE REFERENTE.

Parere sul disegno di legge:

Variazioni al bilancio dello Stato ed a quelli di Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 1965 (2902) — (*Parere alla V Commissione*) — Relatore: Sammartino.

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO

Licenziato per la stampa alle ore 21,15.